

Audizione di Acquirente Unico spa in merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944

Si ringrazia la Commissione per aver dato la possibilità alla Società Acquirente Unico di esprimere il proprio contributo in merito al recepimento della direttiva comunitaria, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che costituisce una tappa fondamentale nel prosieguo del percorso di sviluppo del mercato, e che appare ancora più centrale in questo momento storico che vede l'energia al centro del dibattito politico.

Lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva mercato interno nell'ordinamento nazionale ha certamente il pregio di aver fatto un passo in avanti nella disciplina del rapporto contrattuale tra cliente e fornitore, soprattutto in termini di maggiore chiarezza nelle comunicazioni verso il cliente. Ma non risulterà esaustivo finché non verrà riequilibrato anche l'approccio commerciale nella fase di acquisizione del cliente e il consumatore non verrà dotato di tutti gli strumenti che lo rendono realmente consapevole e più informato nella gestione del contratto di fornitura, anche attraverso una comunicazione istituzionale efficace.

In particolare, per quanto concerne la tutela dei consumatori vulnerabili e in condizione di povertà energetica, si riscontrano criticità nell'individuazione delle categorie dei soggetti menzionate nell'articolo 11. Inoltre, per i soggetti di cui alle lettere c) ed f) del comma 1 non è chiaro se gli stessi debbano coincidere con i titolari del contratto o figurare tra i componenti del nucleo familiare.

Al termine delle condizioni di Maggior Tutela, i consumatori vulnerabili e in condizione di povertà energetica avranno diritto a una fornitura con un "prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso [e] i costi efficienti del servizio di commercializzazione"; che - non si può non osservare - è il medesimo schema di prezzo dell'attuale Maggior Tutela. Poiché l'articolo riconosce implicitamente che, per queste categorie di clienti fragili, lo strumento della Maggior Tutela è efficace nel suo funzionamento, ci si domanda se non sia più lineare garantire una logica di continuità con l'attuale garanzia pubblica, che potrebbe sussistere in attesa delle ben più auspiccate - anche dalla stessa Direttiva- misure più strutturali di politica sociale.

Altro punto meritevole di riflessione, nell'ambito dell'articolo 11, è l'attivazione "su richiesta" da parte del cliente vulnerabile. Tale modalità presuppone, da parte del cliente, la conoscenza dello specifico diritto e la capacità di richiederlo in maniera proattiva al proprio venditore; ciò appare in contrasto col principio stesso di tutela dei soggetti vulnerabili. Oltretutto, sembra non tener conto dell'esperienza maturata nella misura dei bonus sociali a favore dei clienti in condizione di disagio economico (i medesimi individuati dall'articolo 11 lettera a), dove si è riscontata una scarsa efficacia del meccanismo su richiesta, tanto da rendere necessario l'intervento normativo che ha introdotto il meccanismo automatico di erogazione del beneficio in bolletta (che attualmente Acquirente Unico sta realizzando, secondo le direttive di ARERA, grazie alla collaborazione con l'INPS).

Tra l'altro, è bene considerare che l'obiettivo del legislatore europeo di protezione dei clienti più fragili è volto anche a limitare il rischio che tali clienti finiscano nel Servizio di Ultima Istanza, caratterizzato da condizioni economiche penalizzanti (elemento portato all'attenzione anche da ARERA). L'affidamento del servizio di fornitura al mercato e il relativo meccanismo di attivazione "su

richiesta”, sembrano andare nella direzione opposta, peggiorando la situazione di tali clienti, che attualmente si trovano in maggior tutela, piuttosto che migliorarla.

L’individuazione di specifiche categorie di soggetti vulnerabili e l’applicazione di specifiche condizioni contrattuali da parte del venditore comporteranno prevedibilmente oneri gestionali aggiuntivi, per i quali non sono previste coperture, in antitesi con la logica di libero mercato.

Di contro, qualora venisse meno l’obbligo normativo in capo ai venditori (obbligo per la cui violazione comunque la norma non prevede sanzioni), si creerebbe una situazione ulteriormente sfavorevole per i clienti vulnerabili, che potrebbero veder negato dalla propria controparte commerciale il diritto alla fornitura efficiente, introdotta dall’articolo 11 in esame.

Come si è visto, il modello di formazione del prezzo da applicarsi ai vulnerabili sarebbe analogo a quello oggi utilizzato per la Maggior Tutela. La differenza sta nel fatto che l’approvvigionamento, (che è già oggi svolto a condizioni di mercato) non sarebbe più in capo a un soggetto pubblico, bensì a tanti soggetti privati, costretti, come si è detto, ad un comportamento contrastante con la loro impostazione privatistica. La norma quindi non fa venir meno il fatto che la determinazione del corrispettivo di vendita sia affidato ad un soggetto amministrativo (ARERA, che agirebbe, come peraltro oggi, sulla base dei costi efficienti). Questa determinazione, pur non essendo in contrasto con le direttive, rappresenta l’unico aspetto della formazione del prezzo della Maggior Tutela che non sia affidato a meccanismi di mercato; e tale rimarrebbe nel nuovo modello.

A maggior ragione, la soluzione che appare più realizzabile senza aggravio di costi né complicazioni per il sistema è il mantenimento dell’attuale Maggior Tutela, tra l’altro in conformità con il dettato della direttiva, che potrebbe venir perfezionata, ad esempio affidando il servizio di vendita al mercato tramite procedure competitive.

Considerando l’accelerazione del tasso di spostamento dei clienti dal servizio di tutela al mercato libero e i volumi che quest’ultimo sta raggiungendo (oltre 17 milioni di clienti domestici) è ragionevole immaginare che nel perimetro della tutela rimarranno le famiglie più vulnerabili, per le quali la continuità e l’universalità del meccanismo può costituire una reale sicurezza di fornitura a condizioni di mercato.

Con riferimento agli sviluppi di mercato previsti dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva mercato, quali ad esempio le tempistiche di cambio fornitore, la portabilità dei dati, la disponibilità dei dati di consumo al cliente, Acquirente Unico, tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), può svolgere il ruolo di “facilitatore” consentendo di attuare in modo imparziale e affidabile nuovi servizi per operatori e consumatori.